



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 01 del 04 gennaio 2024

OGGETTO: Rimborsio spese a Fondazione RIMED per ricorso progetto ISPeMI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la L.R. n° 3 del 22/02/2023 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023- 2025" pubblicata sulla GURS (Parte I) n. 9 del 01-03-2023;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 27 del 07/06/2023 di approvazione bilancio di previsione anno 2023 e bilancio pluriennale 2023, 2024 e 2025, approvato con D.R.S. n. 4073 del 08/09/2023 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv. VI;

VISTA la documentazione trasmessa dall'avv. Giuseppe Mazzarella e assunta al prot. 7349 del 20/12/2023 dal quale si evince che lo stesso ha avuto anticipato da parte della Fondazione RIMED il saldo per il ricorso effettuato;

VISTA la nota assunta al prot. 7353 del 20/12/2023 a firma del Commissario Straordinario con cui autorizza il direttore al liquidare alla Fondazione RIMED le somme a saldo anticipate relative al ricorso effettuato dall'avv. Giuseppe Mazzarella per il progetto ISPeMI;

CONSIDERATO che occorre per quanto evidenziato, impegnare le somme necessarie per il pagamento delle spese sostenute, che ammontano ad € 11.068,16;

DETERMINA

In conformità delle premesse di:

- **impegnare e liquidare** alla Fondazione RIMED la somma a saldo anticipata, relativa al ricorso effettuato dall'avv. Giuseppe Mazzarella per il progetto ISPeMI, per l'importo di € 11.068,16, addebitando le spese sul Cap. 063 del bilancio dell'Istituto;
- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/03/2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO

Palermo, li
Il Ragioniere
G. Scalfio



IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)



**REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - info@iszsicilia.it

PRESIDENZA

Palermo, lì

**Istituto Sperimentale Zootechnico
per la Sicilia**

Prot. 0007353 in Interno

**AL Direttore Dell'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
SEDE**

del 20-12-2023

Oggetto: Pagamento liquidazione della fattura di saldo della Fondazione Rimed.

Si allega alla presente la documentazione che comprova i pagamenti che Rimed ha fatto all'avvocato Giuseppe Mazzarella, legale della fondazione Rimed, per il contenzioso coltivato nell'interesse dello Zootechnico. Si Precisa che dei due pagamenti che sono stati fatti (acconto e saldo), l'Istituto Zootechnico ha rimborsato alla Fondazione Rimed soltanto l'acconto e quindi, il saldo che il Rimed ha pagato all'avvocato Mazzarella e che lui attesta di avere ricevuto, deve ancora essere rimborsato dallo Zootechnico direttamente alla Fondazione.

Pertanto, si dà mandato al Direttore dell'Istituto Zootechnico di provvedere alla liquidazione della fattura di saldo.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Siano**

I: Fwd: ZOOTECNICO ISPEMI - RICHIESTA DI RIMBORSO

Da giovanni.silino <giovanni.silino@regione.sicilia.it>
A segreteria@iszsicilia.pa.it <segreteria@iszsicilia.pa.it>
Data martedì 19 dicembre 2023 - 15:45

*Istituto Sperimentale Zootechnico
per la Sicilia*

Prot. 0007349 in arrivo

del 20-12-2023

Da : "guido lomeo" avvguidolomeo@gmail.com
A : "giovanni.silino" giovanni.silino@regione.sicilia.it
Cc :
Data : Tue, 19 Dec 2023 13:09:05 +0100
Oggetto : Fwd: ZOOTECNICO ISPEMI - RICHIESTA DI RIMBORSO

----- Forwarded message -----

Da : <gmazzarella@studiolegalemazzarella.it>
Date : mar 19 dic 2023 alle ore 12:33
Subject : ZOOTECNICO ISPEMI - RICHIESTA DI RIMBORSO
To : guido lomeo <avvguidolomeo@gmail.com>

Gentile Avvocato,
non sapendo se tutta già a Sua disposizione, allego la documentazione che comprova i pagamenti che Rimed mi ha fatto per il contenzioso coltivato nell'interesse dello Zootechnico. Preciso che dei due pagamenti che ho ricevuto (accanto e saldo) mi risulta che lo Zootechnico abbia rimborsato a Rimed soltanto l'acconto e che, quindi, il saldo (che qui attesto di avere ricevuto) deve ancora essere rimborsato dallo Zootechnico direttamente alla Fondazione.

Cordialmente
Giuseppe Mazzarella

D.lgs. 196/2003 - GDPR:

Le Informazioni, i dati e le notizie contenuti nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate esclusivamente al destinatario indicato in epigrafe. La diffusione, la distribuzione e o la riproduzione di quanto trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal suo destinatario, è proibita. Qualora per errore vi sia stato distruggere il seguente documento vorrete cortesemente darcene immediata comunicazione e cancellare e This email, including its attachments, is reserved exclusively for the addressee(s) indicated above. The dissemination, distribution and/or reproduction of what has been transmitted by anyone other than the addressee(s) is prohibited. If you've received this email (and its attachments) by mistake, you are requested to inform us immediately and to delete and destroy the message (and its attachments) received and/or printed.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è l'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia, con sede in Palermo, viale dell'Industria, 10. Per informazioni o per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivere a: segreteria@iszsicilia.pa.it

Sentenza tib. Roma_RG 49798-2018.pdf
Sentenza TAR Lazio n. 10530-2021_RG 12433-2015.pdf
GIUSTIFICATIVI_seconda parte_in attesa di rimborso.pdf
GIUSTIFICATIVI_prima parte_rimborsati da Zootechnico.pdf
2019.10.24_ricevuto accredito per parcelle prima parte.PNG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 49798 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 (alla quale è riunita la causa n. 78072/18 R.G.), trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2020 e vertente

TRA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio

ATTORE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Vivinetto.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2020, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, i procuratori delle parti concludevano come da note in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (d'ora in poi anche solo *Istituto Zootecnico*) - stazione di ricerca dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - ha riferito di avere sottoscritto nel mese di agosto del 2011 due accordi di collaborazione scientifica con la Fondazione RiMED, che sostiene e conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica, e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "Adelmo Mirri".

Nell'ambito di tale attività di collaborazione i tre enti sono ricorsi ai fondi comunitari messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con avviso del 18.05.11, emesso nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di ricerca e competitività 2007-2013.

In particolare il progetto scientifico, denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e *Molecular Imaging* (ISPEMI), prevedeva la creazione di un Istituto di Sperimentazione composto da tre centri e, precisamente, uno di Sperimentazione Preclinica di piccoli animali presso l'Istituto Zooprofilattico, uno di Sperimentazione Preclinica su grandi animali presso l'Istituto Zootecnico ed uno di Medicina Molecolare e *Molecular Imaging* presso RiMED.

In parziale accoglimento della richiesta formulata, con decreto del 25.11.11 concedeva ai tre enti un finanziamento pari a complessivi € 10.400.000,00 di cui € 9.140.000,00 per attività di potenziamento ed € 1.260.000,00 per attività di formazione. In particolare all'Istituto Zootecnico era riconosciuto un importo pari ad € 4.769.941,89 di cui € 4.349.941,89 per attività di potenziamento ed € 420.000,00 per attività di formazione.

L'istituto attore ha riferito che i tre enti, dopo avere proceduto al completamento della quasi totalità del progetto, hanno chiesto al Ministero di procedere ad una rimodulazione dei costi che prevedeva l'abbattimento di alcune voci di spesa ed il riutilizzo delle economie maturate per altre voci.

Al contempo, con esclusivo riguardo alle attività di potenziamento riguardanti l'Istituto Zootecnico, era stata pure richiesta la possibilità di completare e, quindi, rendicontare gli impegni di spesa entro il 31.12.2015 anziché entro il 30.5.2015; si trattava di una possibilità già approvata in passato dalle istituzioni comunitarie, trattandosi di completamento di un progetto di importo complessivo superiore ai cinque milioni di euro, "a cavallo" tra la programmazione 2007-2013 e quella 2014-2020. Veniva in pratica richiesto di vedere inserita nella nuova programmazione (2014-2020) ciò che lo Zootecnico non era riuscito a realizzare nella vecchia (2007-2013).

Con decreto dirigenziale prot. n. 15000 del 17 luglio 2015 il Ministero convenuto aveva approvato la richiesta di rimodulazione dei costi, rigettando, invece, quella di completamento del progetto riguardo alle attività dell'Istituto Zootecnico, poiché interpretata come proroga dei termini anziché riprogrammazione di una fase del programma. Avverso tale decreto era stato proposto ricorso al TAR.

In data 23.4.18 il Ministero ha quindi revocato parzialmente il finanziamento concesso, riducendolo, per l'Istituto Zootecnico ad € 579.758,20 e intimando la restituzione dell'importo di € 3.236.195,31, oltre ad interessi per € 55.330,08, per un totale di € 3.291.525,39.

L'Istituto attore ha quindi richiesto al tribunale adito di dichiarare, ove occorrendo previa disapplicazione del Decreto dirigenziale n. 985 del 23.4.18, non dovuta la restituzione dell'importo di € 3.291.525,39. In subordine ha chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni, con conseguente compensazione delle somme.

2. Parte attrice lamenta l'erronea applicazione dell'art. 56 del Reg. CE n. 1083/2006 e la violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c..

L'art. 56 del Regolamento CE n. 1083/2006 stabilisce che *"le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 10 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015"*.

L'Istituto Zootecnico ha giustificato i ritardi nell'esecuzione delle attività progettuali con il fatto che in quel periodo si erano alternati ben sei Commissari Straordinari nella

amministrazione dell'Istituto e che di conseguenza si era determinata una notevole discontinuità nella gestione.

Inoltre parte attrice ha evidenziato che il capitolo 3.5, tanto della decisione della Commissione Europea n. 1573 del 20.3.2013, quanto della decisione della medesima Commissione n. 2771 del 30.4.2015, prevede una disciplina specifica per i "progetti non funzionanti". In particolare viene esplicitamente sancito che "lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata".

L'Istituto attore ha quindi ritenuto che, ove si dovesse ritenere fondata la richiesta di restituzione oggi contestata, la condotta del Ministero convenuto, avendo comportato il sorgere di un grave pregiudizio, comporterebbe il sorgere del diritto al risarcimento dei danni subiti.

3. Durante la pendenza del giudizio il Ministero convenuto ha iscritto a ruolo le somme rivendicate e Riscossione Sicilia s.p.a. ha notificato la cartella esattoriale, poi opposta con il giudizio iscritto al n. 78072/18 R.G..

Il Ministero convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione, deducendo che il decreto di revoca impugnato era stato pertanto emesso a conclusione di un procedimento amministrativo avente natura discrezionale rispetto al quale il soggetto interessato vantava una posizione di interesse legittimo.

Nel merito sia il Ministero che Riscossione Sicilia s.p.a. hanno dedotto la legittimità dei provvedimenti adottati.

4. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto si tratta di verificare i presupposti per la concessione in via definitiva dei contributi e il rispetto delle condizioni imposte, senza margini di discrezionalità.

Il Ministero, con il Disciplinare di Concessione del Finanziamento e relativo Atto d'obbligo trasmesso ai soggetti attuatori/beneficiari con nota prot. MIUR n. 2697 del 25.11.2011 e restituito da questi ultimi debitamente sottoscritto per accettazione, ha definito compiutamente e puntualmente i criteri, le modalità di erogazione nonché gli obblighi posti a

carico dei soggetti beneficiari ex art. 56, comma 1, del Reg. (CE) n. 1083/2006. Tale disposizione prevede che a seguito delle verifiche espletate previste dalla regolamentazione comunitaria, l'Amministrazione possa certificare come ammissibili le sole spese sostenute dalla medesima nei confronti dei Soggetti attuatori entro e non oltre il 31/12/2015.

5. Nel merito si osserva che il Ministero, in riscontro alle richieste di rimodulazione, con Decreto Direttoriale n. 4672 del 29.12.2014 e successivo D.D. n. 1094 del 19.05.2015 ha prorogato, per tutti i progetti ammessi al finanziamento sull'Avviso, il termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali dapprima al 30.5.2015 e, successivamente, al 31.7.2015 (con conseguente presentazione della rendicontazione finale di spesa al 31/08/2015); al contempo però ha precisato in quest'ultimo Decreto che "i predetti termini si intendono *perentori, pertanto non verranno accolte ulteriori richieste di proroga*".

L'Amministrazione allora ha approvato la sopra riferita proposta di rimodulazione finanziaria del progetto ma rigetta l'istanza di slittamento dei termini, confermando contestualmente la conclusione delle attività progettuali entro il termine del 31.7.2015.

Il precedente Disciplinare veniva quindi sostituito dal Disciplinare del 21.7.2015, accettato dagli enti attuatori con la sottoscrizione dei relativi Atti d'obbligo e di accettazione.

Non sussistono quindi i presupposti per una riprogrammazione "a cavallo" della parte residua dell'agevolazione concessa la cui disciplina comunque fa salvo il potere discrezionale dell'Amministrazione la quale in alcun modo è obbligata a procedere alla rimodulazione.

Pure non può ritenersi obbligata l'Amministrazione ad applicare alla fattispecie in esame quanto previsto dalla citate decisioni della Commissione Europea n. 1573 del 20.3.13 e n. 2771 del 30.04.15 relativamente ai "progetti non funzionanti" per i quali "lo Stato membro può *decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata*".

Dalla liceità della condotta della amministrazione deriva pure l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata in via subordinata.

6. Quanto alla contestazione del diritto a procedere mediante riscossione, l'attore ha eccepito l'esistenza di vizi formali e in particolare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento da parte di Riscossione Sicilia.

In particolare ha ritenuto che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato *.pdf*, senza l'estensione *.p7m*, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla PEC, dato che la certificazione della firma è attestata solo dall'estensione *.p7m* del *file* notificato.

Tale eccezione è infondata.

Si osserva innanzitutto che non è necessaria la sottoscrizione della cartella ai fini della validità della stessa la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'attore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605/2019).

Nella fattispecie in esame il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagine della cartella.

Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta" (Cass. n. 21328/20).

7. Pertanto le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività compiuta durante la fase istruttoria e quella conclusionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta le domande attoree;
- 2) Condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna in € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 5.5.2021

Il Giudice

Lilia Papoff

Publicato il 13/10/2021



N. 10530/2021 REG.PROV.COLL.
N. 12433/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12433 del 2015, proposto da
Fondazione Rimed, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Istituto
Sperimentale Zootecnico in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mazzarella, Alessandro Maggio, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via
Alberico II, 33;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

del decreto del M.I.U.R. n. 15000/2015 concernente la parziale approvazione delle
proposte di rimodulazione del progetto "PONa3_00403";
di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 87, co. 4-bis c.p.a., il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso gli enti ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del M.I.U.R. n. 15000 del 17 luglio 2015 con cui è stata respinta la proroga dei termini richiesta per il completamento del progetto scientifico denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging" (ISPeMI), approvato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) di ricerca e competitività 2007-2013, relativamente alla parte di competenza del solo Istituto Zootecnico.

2. I fatti di causa possono essere così riassunti:

- gli enti ricorrenti, previa sottoscrizione di accordi di partenariato, hanno presentato apposita istanza per accedere ai fondi europei per la realizzazione di un progetto comune di potenziamento della dotazione di attrezzature e di infrastrutture scientifico-tecnologiche;
- il progetto in argomento prevedeva la creazione di un Istituto di Sperimentazione composto da tre centri afferenti, ognuno per la parte di propria competenza, agli enti ricorrenti;
- a parziale accoglimento della richiesta formulata, il Ministero resistente, con decreto del 25 novembre 2011, ha concesso un finanziamento complessivamente pari a 10.400.000,00 euro, specificando la suddivisione dello stesso tra i tre enti attuatori;

- con nota del giorno 1 giugno 2015 i ricorrenti hanno chiesto sia una rimodulazione dei costi originariamente pianificati, sia la possibilità, riferita al solo Istituto Zootecnico, di completare le attività previste dal progetto entro il 31 dicembre 2015, anziché entro il 31 luglio del medesimo anno. Quest'ultima richiesta, in particolare, si basava sulla necessità di dover far fronte ad una serie di ritardi derivanti dai continui avvicendamenti di Commissari Straordinari alla guida dell'Ente, incidenti sull'espletamento delle gare e degli affidamenti per la realizzazione dell'infrastruttura prevista. Peraltro, come evidenziato nei propri scritti difensivi, nella richiesta veniva altresì proposta la possibilità di avvalersi dell'Istituto previsto dall'ordinamento comunitario, applicabile ai casi di progetti "a cavallo" tra due periodi di programmazione, al fine di favorire il completamento di progetti che prevedono un investimento superiore a cinque milioni di euro.

- Con successiva nota del 22 giugno 2015, oltre a confermare la suddetta richiesta di proroga dei termini, gli enti ricorrenti hanno altresì dichiarato la chiusura delle attività progettuali al 31 luglio 2015;

- con il provvedimento oggi gravato il Ministero resistente ha accolto l'istanza relativa alla rimodulazione di costi, invitando gli enti ricorrenti a sottoscrivere il nuovo Disciplinare per la Concessione del finanziamento ed il relativo Atto d'obbligo, mentre ha respinto l'istanza di proroga dei termini succitata.

3. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e, con memoria depositata il giorno 11 gennaio 2016, ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del gravame, atteso che gli enti ricorrenti non avrebbero provveduto ad impugnare, unitamente al provvedimento gravato, anche gli atti consequenziali, ossia il richiamato Disciplinare per la concessione di finanziamento del 21 luglio 2015 ed il discendente Atto d'obbligo del 19 ottobre 2015, entrambi debitamente sottoscritti per accettazione dagli enti ricorrenti. Col medesimo atto difensivo, in subordine, la difesa erariale ha comunque chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.

Con l'ordinanza cautelare n. 201/2016 l'istanza di misure cautelari di natura

collegiale è stata respinta.

In vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha preso posizione sulle eccezioni di rito e di merito sollevate dalla parte pubblica che, con scritto difensivo depositato il 3 settembre 2021, ha tempestivamente replicato.

4. All'udienza smaltimento del 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica in ossequio alle disposizioni del nuovo art. 87, co. 4-*bis* c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto inammissibile e comunque infondato.

5. Il Collegio deve aderire all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, dal momento che gli enti ricorrenti hanno provveduto a sottoscrivere il nuovo Disciplinare per la concessione del finanziamento ed il discendente Atto d'obbligo, finendo così espressamente per accettare il termine perentorio per l'ultimazione dei lavori, fissato per il 31 luglio 2015, nonché quello per la rendicontazione finale, previsto per il 31 agosto del medesimo anno. Appare pertanto evidente come tale accettazione incondizionata si ponga in antitesi con le contestazioni mosse in questa sede giurisdizionale avverso l'atto amministrativo presupposto, costituito dal gravato d.d. 15000 del 17 luglio 2015, con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori avanzata dall'Istituto Zootechnico, mentre ha invece concesso la rimodulazione dei costi del progetto previa sottoscrizione del nuovo Disciplinare e del conseguente Atto d'obbligo.

Del resto, dette determinazioni, nel precisare i termini perentori per la conclusione dei lavori e per la relativa rendicontazione dei costi, in aderenza a quanto già evidenziato con l'atto gravato, avrebbero dovuto essere anch'esse tempestivamente impugnate ove ritenute lesive, anziché essere semplicemente sottoscritte per accettazione, prestando di fatto acquiescenza al loro contenuto.

6. Anche a voler sorvolare sul profilo di rito pocanzi evidenziato il ricorso si palesa comunque infondato nel merito per le ragioni seguito precisate.

6.1.1 Con una prima censura parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà.

Secondo la prospettazione di parte, il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni poste alla base del rigetto dell'istanza di proroga dei termini per il completamento dei lavori a favore dell'Istituto Zootechnico. Più precisamente, ad essere contestato è il fatto che la determinazione di segno negativo si sia fondata, in via esclusiva, sulla necessità per il Ministero, in qualità di beneficiario finale dell'intervento europeo, di rispettare il termine perentorio per l'erogazione di pagamenti, fissato dalla normativa europea al 31 dicembre 2015, senza tenere in debita considerazione che l'istanza non mirava soltanto a domandare una proroga per la conclusione di una parte dei lavori oggetto di progettazione, ma anche a chiedere la rimodulazione di una minima parte di essi, al fine di consentirne il finanziamento con la nuova programmazione e la conseguente ultimazione in data successiva.

La censura è infondata.

6.1.2 Dalla lettura degli atti di causa emerge come la richiesta formulata dagli enti ricorrenti nel mese di giugno 2015 sia, a tutti gli effetti, una domanda di proroga dei termini per la conclusione di una parte dei lavori programmati, al pari delle altre istanze di uguale tenore già presentate in sede di realizzazione del medesimo progetto che, peraltro, sono state accolte dall'Amministrazione. Il riferimento ivi effettuato alla casistica dei progetti non completati che si trovino a cavaliere tra due periodi di programmazione, invero, non rappresenta un'ulteriore richiesta su cui l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di pronunciarsi, quanto piuttosto una mera proposta di utilizzare detto strumento al fine di poter beneficiare della proroga dei termini anelata. A venire in rilievo, dunque, non sono due distinte domande effettuate nei confronti dell'Amministrazione, bensì una soltanto.

Tanto chiarito, appare evidente come la motivazione fornita dal Ministero intimato appare essere congrua ed esaustiva, visto che con essa è stato precisato come l'impedimento all'accoglimento dell'istanza di parte fosse rappresentato dalla perentorietà del termine entro il quale la medesima p.a., in ossequio alla normativa comunitaria, avrebbe dovuto procedere all'erogazione dei pagamenti. La rilevanza dell'anzidetto termine ha pertanto costretto l'Amministrazione ad adottare l'impugnato provvedimento di segno negativo, senza contare che, il termine in precedenza accordato agli enti ricorrenti del 31 luglio 2015, è frutto a sua volta delle pregresse proroghe già concesse dalla p.a. per la conclusione delle attività relative al medesimo progetto e che la fissazione dell'anzidetta data ha rappresentato la massima dilazione possibile per consentire al Ministero di adempiere alle obbligazioni nascenti dall'art. 56 del Regolamento n. 1083/2006 dell'Unione Europea.

6.1.3 Peraltro, anche a voler tenere in non cale la rilevanza, determinante a parere del Collegio, del termine perentorio succitato, l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto inserire il progetto in parola nell'ambito della c.d. "programmazione "a cavallo" per difetto dei requisiti all'uso richiesti, così come esaustivamente spiegato nei propri scritti difensivi.

La possibilità di traslare i progetti non ancora ultimati dal ciclo di programmazione 2007-2013 a quello successivo, per vero, risultava essere sottoposta al rispetto di una serie di condizioni. Tra queste, la più rilevante ai fini dell'odierno giudizio è quella secondo cui il progetto avrebbe dovuto prevedere, già nella sua versione originaria, due distinte fasi di realizzazione, sia da un punto di vista materiale che finanziario, in modo da poter ammettere al finanziamento la seconda fase utilizzando i fondi strutturali relativi al successivo periodo 2014-2020. In secondo luogo, poi, la seconda fase avrebbe dovuto comunque essere altresì conforme ai nuovi parametri di ammissibilità individuati per tale successivo periodo di programmazione dei fondi strutturali.

Sul punto, ad essere determinante è la circostanza per cui il progetto "ISPeMI" sia nato come un progetto unitario, e non suddiviso in più fasi. Senza contare, poi, che con la comunicazione del 22 giugno 2015 gli Enti ricorrenti hanno espressamente dichiarato di aver ultimato le attività progettuali alla data del 31 luglio, rendendo di fatto impossibile l'ulteriore scomposizione del progetto domandata.

Peraltro, come evidenziato dalla parte pubblica nei propri scritto difensivi, detto progetto non avrebbe potuto comunque essere ammesso a finanziamento nel periodo di programmazione 2014-2020, attesa la sua incoerenza con il Piano Nazionale delle Infrastrutture, con le disposizioni del Forum Strategico per le Infrastrutture (ESFRD) e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.

6.2.1 Con un secondo mezzo d'impugnazione parte ricorrente lamenta sia la violazione dei principi costituzionali di buon andamento dell'Amministrazione, enucleabili dall'art. 97 della Costituzione, del principio di buona fede e correttezza, alla luce dei dettami contenuti nell'art. 5 del Disciplinare di concessione del finanziamento rubricato "*modifiche e varianti*".

La censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 40, co. 2 del codice di rito amministrativo.

In ossequio alla richiamata disposizione normativa, nel processo amministrativo sono ammissibili soltanto quei motivi di ricorso sufficientemente specifici, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad addurre censure assolutamente generiche, confidando in un intervento suppletivo del giudice inteso a colmare le lacune difensive che risulterebbe essere in contrasto non solo, e non tanto, con la necessaria terzietà dell'organo giudicante rispetto ai fatti di causa ma anche, e soprattutto, con il principio della parità delle parti nel processo.

Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a denunciare un'asserita violazione sia di principi fondamentali promananti dall'art. 97 Cost. da parte dell'*agere* amministrativo e sia delle disposizioni di cui all'art. 5 del Disciplinare di concessione del finanziamento, senza tuttavia neppure accennare a quali fossero, in concreto, gli aspetti censurabili in tal senso.

7. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile pur essendo comunque infondato nel merito.

8. In considerazione della particolarità e della novità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 7.7.2022

Spett.le
Fondazione R.I.M.E.D.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO

C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione R.I.M.E.D.
per: causa Fondazione R.I.M.E.D. + altri c/ M.I.U.R. (TAR Lazio)-R.G. 12433/15

Fase	
Fase Studio	Onorari (minimi) € 3.537,00
Fase Introduttiva	€ 2.054,00
Fase Istruttoria	€ 3.513,00
Fase Decisionale	€ 5.873,00
Fase Cautelare	€ 3.194,00
Totale	----- € 18.171,00

Riepilogo

Onorario	€ 18.171,00 -
abbattimento 50%	€ 9.085,50
Totale	----- € 9.085,50 -
acconto (Fatt. 10/19)	€ 1.500,00
Totale onorario Spese generali 15%	----- € 7.585,50 + € 1.137,83
Totale imponibile 4% cpa	----- € 8.723,33 + € 348,93
Totale imponibile IVA 22% IVA	----- € 9.072,26 + € 1.995,90
Totale fattura 20% R.A.	----- € 11.068,16 - € 1.744,67
Importo dovuto	----- € 9.323,49

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente nota non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 79
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: 0000000
Destinatario PEC: fatturazionerimed@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04080150826
Codice fiscale: MZZGPP65P17GZ73A
Denominazione: Giuseppe Mazzarella
Titolo: Avvocato
Albo professionale di appartenenza: Ordine degli Avvocati
Provincia di competenza dell'Albo: PA
Numero iscrizione all'Albo: 2457
Data iscrizione all'Albo: 1992-07-02 (02 Luglio 1992)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Caltanissetta, 1
CAP: 90141
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0916252033
Fax: 091347163
E-mail: gmazzarella@studiolegalemazzarella.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06317780820
Codice Fiscale: 97207790821
Denominazione: FONDAZIONE R.I.MED.

Dati della sede

Indirizzo: Via Bandiera
Numero civico: 11
CAP: 90133
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-07-14 (14 Luglio 2022)
Numero documento: FPR 79/22
Importo totale documento: 11068,15
Causale: Saldo contenzioso c/MIUR presso Tar Lazio - R.G. 12433/15

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 1744,67
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)
Cassa previdenziale

Prot. elettronico: 00000000000000362226
Data registrazione: 28/07/2022
N.Prot.Registrazione: 1214
N.Prot.IVA: 1994
P.N.: 2022003052
Fornitore: 571 MAZZARELLA GIUSEPPE
Aliquota iva: 22 - 22% 2200%
Imponibile: 9072,26
Iva: 1995,90
Tot.Fattura: 11068,15

Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 348.93
Imponibile previdenziale: 8723.33
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Onorario
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 7585.50
Valore totale: 7585.50
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: spese generali 15%
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1137.63
Valore totale: 1137.63
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 9072.26
Totale imposta: 1995.90
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-07-14 (14 Luglio 2022)
Importo: 9323.49
Istituto finanziario: UNICREDIT PB
Codice IBAN: IT86X0200904685000300621229

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 17.9.2018

Spett.le
Fondazione R.I.M.E.D.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO

C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione R.I.M.E.D (per conto Ist. Sperimentale Zootecnico per la Sicilia)
per: causa c/ M.I.U.R (revoca finanziamento)

In conto onorario	€ 1.500,00 +
Spese generali 15%	€ 225,00

Totale imponibile 4% cpa	€ 1.725,00 + € 69,00

Totale imponibile IVA 22% IVA	€ 1.794,00 + € 394,68

Totale fattura 20% R.A.	€ 2.188,68 - € 345,00

Importo dovuto	€ 1.843,68

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente notula non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Giuseppe Mazzarella

Via Calanissetta, 1
90141 Palermo (PA) - IT

Partita IVA: IT04480150826

Codice fiscale: WZLZSP65P770219A

Regime fiscale: 860 (ordinario)

Teléfono: 0916252033

Email: gmazzarella@studiolegalemazzarella.it
Riferimento Amministrazione: Saladino

TD06: PARCELLA

Classe di appartenimento (CLIENTE)

Fondazione Rl Med.

Codice fiscale: 97207790821

via Bandiera 11

90133 Palermo (PA) IT

Pec

Versione Stampabile: protocollo 830C

fatturazionesrimed@pec.it

Prot. 003-00182 PEC DEL 07/03/19

CAUSALE		PROGRESSIVO INVIO	ART.73	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO (PEC)
accanto di quanto dovuto da Fondazione Rl. Med. per conto Ist. Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per causa c/MIUR (REVOCATA FINANZIAMENTO)		9		FPR 9/19	07-03-2019	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IVA	SCONTO O MAGG.	PIVA	PREZZO TOTALE
	onorario	1,00	1.500,00	NR			1.500,00
	spese generali 15%	1,00	225,00	NR			225,00

RIPRILOGGI IVA E TOTALI		TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
ESIGIBILITA' IVA / RIFORMAZIONI NORMALI	% IVA	NATURA OPERAZIONI	SPES. ACCESSORIE
(esigibilità immediata)	22,00		
IMPORTO SOLCO		SCONTO/MAGGIORAZIONE	
		VALUTA	TOTALE DOCUMENTO
		EUR	2.186,68

DATI RITENUTA C/ACCANTO		IMPORTO	ALiquota RITENUTA	CAUSALE
RT01 (ritenuta persone fisiche)		345,00	20,00	Al decodifica come da modello 7705

DATI CASSA PREVIDENZIALE		IMPORTO	% CONTR.	IMPORTO	PIVA	RITENUTA
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)		1.725,00	4,00	69,00	22,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DECADENZA TERMI	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MPOS: Bonifico		IT86X0200804685000300621229	UNICREDIT PB	07-03-2019	1.843,68



322.1 4578
26/03/19
EI 4000
K

150 del 05/03/19
113 del 05/03/19
C/C

Visito	Visito	Visito	Autofirma
Prezzi	Quantità	Contropartita	Autofirma
✓	✓	✓	✓

Note:

Avv. Giuseppe Mazzarella
Via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 17.9.2018

Spett.le
Fondazione Ri.MED.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO
C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione Ri.MED
per: causa Fondaz. Ri.MED e c.t/ MIUR (TAR Lazio)

In conto onorario	€ 1.500,00 +
Spese generali 15%	€ 225,00

Totale imponibile	€ 1.725,00 +
4% cpa	€ 69,00

Totale imponibile IVA	€ 1.794,00 +
22% IVA	€ 394,68

Totale fattura	€ 2.188,68 -
20% R.A.	€ 345,00

Importo dovuto	€ 1.843,68

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente notula non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Giuseppe Mazzarella

Via Calanissetta, 1
90141 Palermo (PA) - IT
Partita IVA: 0704081150808
Codice Fiscale: MZZGS70659710073A
Regime fiscale: RIR (ordinario)
Telefono: 0915252033
Email: gmazzarella@studiolegalemazzarella.it
Riferimento Amministrazione: Saladino

Fondazione Ri.Med.
Codice Fiscale: 97207790821
Via Bandiera 11
90133 Palermo (PA) IT
Pec

003-00077-FR
Fattura Elettronica Passiva
Invio File 471285894
07-03-2019 - 00:00:00



TD01: FATTURA

fatturazione@pec.it

CAUSALE		PROGRESSIVO INVIO	ART23	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO (PEC)		
accanto per causa Fondazione Ri.Med. e ci c/ MUR (Tar Lazio)		10		FR 10/19	07-03-2019			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	LIQ	SCONTO O MARG.	IVA	PREZZO TOTALE	
	onorario	1,00	1.500,00	NR		22,00	1.560,00	
	spese generali 15%	1,00	225,00	NR		22,00	225,00	
RIEPILOGO IVA E TOTALI								
ESIGIBILITA' IVA / RIBORSEMENTI NORMATIVI		% IVA	NATURA OPERAZIONI	SPESSE ACCESSORIE		TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	
(esigibilita' immediata)		22,00				394,68	1.794,00	
IMPORTO BOLLO				SCONTO/MAGGIORAZIONE		VALUTA	TOTALE DOCUMENTO	
						EUR	2.189,68	
DATI RITENUTA D'ACCONTO		IMPORTO	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSALE				
RT01 (ritenuta persone fisiche)		345,00	20,00	A/decodifica come da modello 7705)				
DATI CASSA PENSIONALE		IMPONIBILE	%CONT.	IMPORTO	IVA	RTENUTA		
TD01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori (legali))		1.725,00	4,00	69,00		22,00		
MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DECORRENZA TERMINI	IBAN	STIPUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO			
MPOS: Bonifico		IT86X0200804685000300621225	UNICREDIT PS	07-03-2019	1.843,68			

922.1 454.8
DP142 CI 6000
25/03/19 L
905

Importo IVA 159
Liq. Documenti n. 04/03/19 112
Data 05/03/19
Data 04/03/19
Data 04/03/19

Visto Prezzi	Visto Quantita'	Visto Computo	Autorizzazione Pagamento
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Note:

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 17.9.2018

Spett.le
Fondazione Ri.MED.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO

C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione Ri.MED
per: causa Fondaz. Ri.MED e c.f. c/ M.I.U.R. (Consiglio di Stato) -FASE CAUTELARE

Saldo onorario	€ 1.500,00 +
Spese generali 15%	€ 225,00

Totale imponibile 4% cpa	€ 1.725,00 +

Totale imponibile IVA 22% IVA	€ 1.794,00 +

Totale fattura 20% R.A.	€ 2.188,68 -

Importo dovuto	€ 345,00

	€ 1.843,68

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente notula non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Prot. 185/2019

Giuseppe Mazzarella

Via Calabrisetta, 1
90141 Palermo (PA) - IT
Partita IVA: IT04089150926
Codice fiscale: MZZGP63P7G273A
Regime fiscale: AFD (ordinario)
Telefono: 0915252033
Email: gmazzarella@studiodilegalemazzarella.it
Riferimento Amministrazione: Salidino

Cessionario/Committente (CLIENTE)
Fondazione R.I.Med.

Codice Fiscale: 97207790821
Via Bandiera 11
90133 Palermo (PA) IT
Pec:

Ventone Samples prodotti ed EDOC

fatturazione@rimed@pec.it

TD06: PARCELLA

CAUSALE		PROGRESSIVO INVIO	ART.73	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO (PEC)
saldo FASE CAUTELARE causa Fondazione R.I.Med. e c/d MIUR (Consiglio di Stato)		11		FPR 11/19	07-03-2019	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	UMI	SCONTO O MASS.	%IVA PREZZO TOTALE
	onorario	1,00	1.500,00	NR		22,00 1.500,00
	spese generali 15%	1,00	225,00	NR		22,00 225,00

ESIGIBILITA' IVA / RIBORSAMENTI NOMINATIVI		% IVA	NATURA OPERAZIONI	SPESA ACCESSORIA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
legislativita' (immediata)		22,00			394,68	1.794,00
IMPORTO BOLLO						
			SCONTO/M.AGGIORAZIONE	VALUTA	TOTALE DOCUMENTO	
				EUR		2.188,68

DATI RITENUTA D'ACCONTO		IMPORTO	ALiquOTA RITENUTA	CAUSALE
RT01 (ritenuta persone fisiche)		345,00	20,09	Adecodifica come da modello 7705)

DATI CASSA PENSIONINALE		IMPONIBILE	%CONTR.	IMPORTO	%IVA RITENUTA
TC01(Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)		1.725,00	4,00	69,00	22,00

MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA SCADENZA TESORO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05 - Bonifico		IT86X020080468500300621229	UNICREDIT PB	07-03-2019	1.843,58

RIMED
003-00185-PEC/2019
PEC - Ritrovata
07-03-2019 - 13:29:22

322,1 457,8 907
25/03/19 CI 6000

NUMERO REG. 161 05/03/19
Data Ingresso in MV 05/03/19
Cassa

Visto Prezzi	Visto Quantita'	Visto Computo	Autorizzazione Pagamento
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Nota:

solemare

Ricevuta Fiscale n. 1136.1 del : 14.07.2018

FONDAZIONE R.I.M.E.D
 VIA BANDIERA, 11
 90133 PA PALERMO
 97207790821

C U	Descrizione	Qtà	Prezzo	Importo
1686 00		1	1686,00	1686,00
PAGATA PER CASSA 12/07/18 PER RENDIMENTO SPORTECNICO PER LA SICILIA				

20/07/18	Finora	1	385
			3.600
			451.620

RIMED 003-1126-GEN/2018
 Posta in entrata 20-07-2018 - 12:28:30



A	584.6	CASSA SEDS
RIMED	NUM	713
Disp. Pagamento n.	X	Cassa
Data:	20/07/18	Finora

Visio Prezzi	Visio Quantità	Visio Corripic	Addezzione Pagamento
1	1	1	1

Totale 1.686,00

SOLEMARE S.R.L.
 L'AMMINISTRAZIONE UNICO
 GR. V. ZC/TORREGRASSA

SOLEMARE s.r.l. Sede Amministrativa: Via P. Bonanno, 23 PALERMO 90143,
 Sede Legale: Via G. Antonio Scavo, 1 PALERMO 90136 TEL. 091 6371415 FAX 0916314780
 E MAIL: sizesn@sizestifo

24.10.2019 24.10.2019

8.232,00

EURO 3 MILA

BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA:
 MITT.: IST. SPERIM.ZOOTECNICO PER LA S
 COD: DISP: 0119102400HVTY CASH
 BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CIG
 2882A375CF Pagamenti Diversi Nr rif 566 del
 21 10 2019- SPESE LEGALI PER SOP - MAND.
 9051972- 0000340- 00000001
 BENSEF.: RL.MED
 BIC ORD.: UNCRITMM

I: Fwd: ZOOTECNICO ISPEMI - RICHIESTA DI RIMBORSO

Da giovanni.silino <giovanni.silino@regione.sicilia.it>
A segreteria@iszsicilia.pa.it <segreteria@iszsicilia.pa.it>
Data martedì 19 dicembre 2023 - 15:45

*Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia*

Prot. 0007349 in Arrivo

del 20-12-2023

Da : "guido lomeo" avvguidolomeo@gmail.com
A : "giovanni.silino" giovanni.silino@regione.sicilia.it
Cc :

Data : Tue, 19 Dec 2023 13:09:05 +0100

Oggetto : Fwd: ZOOTECNICO ISPEMI - RICHIESTA DI RIMBORSO

----- Forwarded message -----


Da: <gmazzarella@studiolegalemazzarella.it>
Date: mar 19 dic 2023 alle ore 12:33
Subject: ZOOTECNICO ISPEMI - RICHIESTA DI RIMBORSO
To: guido lomeo <avvguidolomeo@gmail.com>

Gentile Avvocato,
non sapendo se tutta già a Sua disposizione, allego la documentazione che comprova i pagamenti che Rimed mi ha fatto per il contenzioso coltivato nell'interesse dello Zootecnico. Preciso che dei due pagamenti che ho ricevuto (acconto e saldo) mi risulta che lo Zootecnico abbia rimborsato a Rimed soltanto l'acconto e che, quindi, il saldo (che qui attesto di avere ricevuto) deve ancora essere rimborsato dallo Zootecnico direttamente alla Fondazione.

Cordialmente
Giuseppe Mazzarella

D.lgs. 196/2003 - GDPR:

*Le Informazioni, i dati e le notizie contenuti nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate esclusivamente al destinatario indicato in epigrafe. La diffusione, la distribuzione e/o la riproduzione di quanto trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal suo destinatario, è proibita. Qualora per errore vi sia stato trasmesso il seguente documento vorrete cortesemente darcene immediata comunicazione e cancellare e distruggere il messaggio ricevuto e/o stampato e i relativi allegati
This email, including its attachments, is reserved exclusively for the addressee(s) indicated above. The dissemination, distribution and/or reproduction of what has been transmitted by anyone other than the addressee(s) is prohibited. If you've received this email (and its attachments) by mistake, you are requested to inform us immediately and to delete and destroy the message (and its attachments) received and/or printed.*



Sentenza trib. Roma_RG 49798-2018.pdf
Sentenza TAR Lazio n. 10530-2021_RG 12433-2015.pdf
GIUSTIFICATIVI_seconda parte_in attesa di rimborso.pdf
GIUSTIFICATIVI_prima parte_rimborsati da Zootecnico.pdf
2019.10.24_ricevuto accredito per parcelle prima parte.PNG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Lilia Papoff, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 49798 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2018 (alla quale è riunita la causa n. 78072/18 R.G.), trattenuta in decisione
all'udienza del 14.10.2020 e vertente

T R A

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio

ATTORE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Vivinetto.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2020, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, i procuratori delle parti concludevano come da note in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (d'ora in poi anche solo *Istituto Zootecnico*) - stazione di ricerca dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - ha riferito di avere sottoscritto nel mese di agosto del 2011 due accordi di collaborazione scientifica con la Fondazione RiMED, che sostiene e conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica, e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "Adelmo Mirri".

Nell'ambito di tale attività di collaborazione i tre enti sono ricorsi ai fondi comunitari messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con avviso del 18.05.11, emesso nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di ricerca e competitività 2007-2013.

In particolare il progetto scientifico, denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e *Molecular Imaging* (ISPeMI), prevedeva la creazione di un Istituto di Sperimentazione composto da tre centri e, precisamente, uno di Sperimentazione Preclinica di piccoli animali presso l'Istituto Zooprofilattico, uno di Sperimentazione Preclinica su grandi animali presso l'Istituto Zootecnico ed uno di Medicina Molecolare e *Molecular Imaging* presso Ri.MED.

In parziale accoglimento della richiesta formulata, con decreto del 25.11.11 concedeva ai tre enti un finanziamento pari a complessivi € 10.400.000,00 di cui € 9.140.000,00 per attività di potenziamento ed € 1.260.000,00 per attività di formazione. In particolare all'Istituto Zootecnico era riconosciuto un importo pari ad € 4.769.941,89 di cui € 4.349.941,89 per attività di potenziamento ed € 420.000,00 per attività di formazione.

L'istituto attore ha riferito che i tre enti, dopo avere proceduto al completamento della quasi totalità del progetto, hanno chiesto al Ministero di procedere ad una rimodulazione dei costi che prevedeva l'abbattimento di alcune voci di spesa ed il riutilizzo delle economie maturate per altre voci.

Al contempo, con esclusivo riguardo alle attività di potenziamento riguardanti l'Istituto Zootecnico, era stata pure richiesta la possibilità di completare e, quindi, rendicontare gli impegni di spesa entro il 31.12.2015 anziché entro il 30.5.2015; si trattava di una possibilità già approvata in passato dalle istituzioni comunitarie, trattandosi di completamento di un progetto di importo complessivo superiore ai cinque milioni di euro, "a cavallo" tra la programmazione 2007-2013 e quella 2014-2020. Veniva in pratica richiesto di vedere inserita nella nuova programmazione (2014-2020) ciò che lo Zootecnico non era riuscito a realizzare nella vecchia (2007-2013).

Con decreto dirigenziale prot. n. 15000 del 17 luglio 2015 il Ministero convenuto aveva approvato la richiesta di rimodulazione dei costi, rigettando, invece, quella di completamento del progetto riguardo alle attività dell'Istituto Zootecnico, poiché interpretata come proroga dei termini anziché riprogrammazione di una fase del programma. Avverso tale decreto era stato proposto ricorso al TAR.

In data 23.4.18 il Ministero ha quindi revocato parzialmente il finanziamento concesso, riducendolo, per l'Istituto Zootecnico ad € 579.758,20 e intimando la restituzione dell'importo di € 3.236.195,31, oltre ad interessi per € 55.330,08, per un totale di € 3.291.525,39.

L'istituto attore ha quindi richiesto al tribunale adito di dichiarare, ove occorrendo previa disapplicazione del Decreto dirigenziale n. 985 del 23.4.18, non dovuta la restituzione dell'importo di € 3.291.525,39. In subordine ha chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni, con conseguente compensazione delle somme.

2. Parte attrice lamenta l'erronea applicazione dell'art. 56 del Reg. CE n. 1083/2006 e la violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c..

L'art. 56 del Regolamento CE n. 1083/2006 stabilisce che *"le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 10 gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015"*.

L'Istituto Zootecnico ha giustificato i ritardi nell'esecuzione delle attività progettuali con il fatto che in quel periodo si erano alternati ben sei Commissari Straordinari nella

amministrazione dell'Istituto e che di conseguenza si era determinata una notevole discontinuità nella gestione.

Inoltre parte attrice ha evidenziato che il capitolo 3.5, tanto della decisione della Commissione Europea n. 1573 del 20.3.2013, quanto della decisione della medesima Commissione n. 2771 del 30.4.2015, prevede una disciplina specifica per i "progetti non funzionanti". In particolare viene esplicitamente sancito che "lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata".

L'Istituto attore ha quindi ritenuto che, ove si dovesse ritenere fondata la richiesta di restituzione oggi contestata, la condotta del Ministero convenuto, avendo comportato il sorgere di un grave pregiudizio, comporterebbe il sorgere del diritto al risarcimento dei danni subiti.

3. Durante la pendenza del giudizio il Ministero convenuto ha iscritto a ruolo le somme rivendicate e Riscossione Sicilia s.p.a. ha notificato la cartella esattoriale, poi opposta con il giudizio iscritto al n. 78072/18 R.G..

Il Ministero convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione, deducendo che il decreto di revoca impugnato era stato pertanto emesso a conclusione di un procedimento amministrativo avente natura discrezionale rispetto al quale il soggetto interessato vantava una posizione di interesse legittimo.

Nel merito sia il Ministero che Riscossione Sicilia s.p.a. hanno dedotto la legittimità dei provvedimenti adottati.

4. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto si tratta di verificare i presupposti per la concessione in via definitiva dei contributi e il rispetto delle condizioni imposte, senza margini di discrezionalità.

Il Ministero, con il Disciplinare di Concessione del Finanziamento e relativo Atto d'obbligo trasmesso ai soggetti attuatori/beneficiari con nota prot. MILUR n. 2697 del 25.11.2011 e restituito da questi ultimi debitamente sottoscritto per accettazione, ha definito compiutamente e puntualmente i criteri, le modalità di erogazione nonché gli obblighi posti a

carico dei soggetti beneficiari ex art. 56, comma 1, del Reg. (CE) n. 1083/2006. Tale disposizione prevede che a seguito delle verifiche espletate previste dalla regolamentazione comunitaria, l'Amministrazione possa certificare come ammissibili le sole spese sostenute dalla medesima nei confronti dei Soggetti attuatori entro e non oltre il 31/12/2015.

5. Nel merito si osserva che il Ministero, in riscontro alle richieste di rimodulazione, con Decreto Direttoriale n. 4672 del 29.12.2014 e successivo D.D. n. 1094 del 19.05.2015 ha prorogato, per tutti i progetti ammessi al finanziamento sull'Avviso, il termine ultimo per la conclusione delle attività progettuali dapprima al 30.5.2015 e, successivamente, al 31.7.2015 (con conseguente presentazione della rendicontazione finale di spesa al 31/08/2015); al contempo però ha precisato in quest'ultimo Decreto che *"i predetti termini si intendono perentori, pertanto non verranno accolte ulteriori richieste di proroga"*.

L'Amministrazione allora ha approvato la sopra riferita proposta di rimodulazione finanziaria del progetto ma rigetta l'istanza di slittamento dei termini, confermando contestualmente la conclusione delle attività progettuali entro il termine del 31.7.2015.

Il precedente Disciplinare veniva quindi sostituito dal Disciplinare del 21.7.2015, accettato dagli enti attuatori con la sottoscrizione dei relativi Atti d'obbligo e di accettazione.

Non sussistono quindi i presupposti per una riprogrammazione "a cavallo" della parte residua dell'agevolazione concessa la cui disciplina comunque fa salvo il potere discrezionale dell'Amministrazione la quale in alcun modo è obbligata a procedere alla rimodulazione.

Pure non può ritenersi obbligata l'Amministrazione ad applicare alla fattispecie in esame quanto previsto dalla citate decisioni della Commissione Europea n. 1573 del 20.3.13 e n. 2771 del 30.04.15 relativamente ai "progetti non funzionanti" per i quali *"lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata"*.

Dalla liceità della condotta della amministrazione deriva pure l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata in via subordinata.

6. Quanto alla contestazione del diritto a procedere mediante riscossione, l'attore ha eccepito l'esistenza di vizi formali e in particolare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento da parte di Riscossione Sicilia.

In particolare ha ritenuto che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato *.pdf*, senza l'estensione *.p7m*, non sia valida e di conseguenza renda illegittima l'intera cartella impugnata allegata alla PEC, dato che la certificazione della firma è attestata solo dall'estensione *.p7m* del *file* notificato.

Tale eccezione è infondata.

Si osserva innanzitutto che non è necessaria la sottoscrizione della cartella ai fini della validità della stessa la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'attore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605/2019).

Nella fattispecie in esame il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagine della cartella.

Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, "*Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta*" (Cass. n. 21328/20).

7. Pertanto le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività compiuta durante la fase istruttoria e quella conclusionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) Rigetta le domande attoree;
- 2) Condanna parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna in € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 5.5.2021

Il Giudice

Lilìa Papoff

Publicato il 13/10/2021



N. 10530/2021 REG.PROV.COLL.
N. 12433/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12433 del 2015, proposto da
Fondazione Rimed, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Istituto
Sperimentale Zootecnico in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mazzarella, Alessandro Maggio, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via
Alberico II, 33;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliaria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

del decreto del M.I.U.R. n. 15000/2015 concernente la parziale approvazione delle
proposte di rimodulazione del progetto "PONa3_00403";
di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 87, co. 4-bis c.p.a., il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso gli enti ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del M.I.U.R. n. 15000 del 17 Luglio 2015 con cui è stata respinta la proroga dei termini richiesta per il completamento del progetto scientifico denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging" (ISPeMI), approvato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) di ricerca e competitività 2007-2013, relativamente alla parte di competenza del solo Istituto Zootecnico.

2. I fatti di causa possono essere così riassunti:

- gli enti ricorrenti, previa sottoscrizione di accordi di partenariato, hanno presentato apposita istanza per accedere ai fondi europei per la realizzazione di un progetto comune di potenziamento della dotazione di attrezzature e di infrastrutture scientifico-tecnologiche;
- il progetto in argomento prevedeva la creazione di un Istituto di Sperimentazione composto da tre centri afferenti, ognuno per la parte di propria competenza, agli enti ricorrenti;
- a parziale accoglimento della richiesta formulata, il Ministero resistente, con decreto del 25 novembre 2011, ha concesso un finanziamento complessivamente pari a 10.400.000,00 euro, specificando la suddivisione dello stesso tra i tre enti attuatori;

- con nota del giorno 1 giugno 2015 i ricorrenti hanno chiesto sia una rimodulazione dei costi originariamente pianificati, sia la possibilità, riferita al solo Istituto Zootecnico, di completare le attività previste dal progetto entro il 31 dicembre 2015, anziché entro il 31 luglio del medesimo anno. Quest'ultima richiesta, in particolare, si basava sulla necessità di dover far fronte ad una serie di ritardi derivanti dai continui avvicendamenti di Commissari Straordinari alla guida dell'Ente, incidenti sull'espletamento delle gare e degli affidamenti per la realizzazione dell'infrastruttura prevista. Peraltro, come evidenziato nei propri scritti difensivi, nella richiesta veniva altresì proposta la possibilità di avvalersi dell'istituto previsto dall'ordinamento comunitario, applicabile ai casi di progetti "a cavallo" tra due periodi di programmazione, al fine di favorire il completamento di progetti che prevedono un investimento superiore a cinque milioni di euro.
- Con successiva nota del 22 giugno 2015, oltre a confermare la suddetta richiesta di proroga dei termini, gli enti ricorrenti hanno altresì dichiarato la chiusura delle attività progettuali al 31 luglio 2015;
- con il provvedimento oggi gravato il Ministero resistente ha accolto l'istanza relativa alla rimodulazione di costi, invitando gli enti ricorrenti a sottoscrivere il nuovo Disciplinaire per la Concessione del finanziamento ed il relativo Atto d'obbligo, mentre ha respinto l'istanza di proroga dei termini succitata.
- 3. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e, con memoria depositata il giorno 11 gennaio 2016, ha anzitutto exceptio l'inammissibilità del gravame, atteso che gli enti ricorrenti non avrebbero provveduto ad impugnare, unitamente al provvedimento gravato, anche gli atti consequenziali, ossia il richiamato Disciplinaire per la concessione di finanziamento del 21 luglio 2015 ed il discendente Atto d'obbligo del 19 ottobre 2015, entrambi debitamente sottoscritti per accettazione dagli enti ricorrenti. Col medesimo atto difensivo, in subordine, la difesa erariale ha comunque chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.

Con l'ordinanza cautelare n. 201/2016 l'istanza di misure cautelari di natura

collegiale è stata respinta.

In vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha preso posizione sulle eccezioni di rito e di merito sollevate dalla parte pubblica che, con scritto difensivo depositato il 3 settembre 2021, ha tempestivamente replicato.

4. All'udienza smaltimento del 24 settembre 2021, tenutasi in modalità telematica in ossequio alle disposizioni del nuovo art. 87, co. 4-*bis* c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto inammissibile e comunque infondato.

5. Il Collegio deve aderire all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, dal momento che gli enti ricorrenti hanno provveduto a sottoscrivere il nuovo Disciplinare per la concessione del finanziamento ed il discendente Atto d'obbligo, finendo così espressamente per accettare il termine perentorio per l'ultimazione dei lavori, fissato per il 31 luglio 2015, nonché quello per la rendicontazione finale, previsto per il 31 agosto del medesimo anno. Appare pertanto evidente come tale accettazione incondizionata si ponga in antitesi con le contestazioni mosse in questa sede giurisdizionale avverso l'atto amministrativo presupposto, costituito dal gravato d.d. 15000 del 17 luglio 2015, con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori avanzata dall'Istituto Zootecnico, mentre ha invece concesso la rimodulazione dei costi del progetto previa sottoscrizione del nuovo Disciplinare e del conseguente Atto d'obbligo.

Del resto, dette determinazioni, nel precisare i termini perentori per la conclusione dei lavori e per la relativa rendicontazione dei costi, in aderenza a quanto già evidenziato con l'atto gravato, avrebbero dovuto essere anch'esse tempestivamente impugnate ove ritenute lesive, anziché essere semplicemente sottoscritte per accettazione, prestando di fatto acquiescenza al loro contenuto.

6. Anche a voler sorvolare sul profilo di rito pocanzi evidenziato il ricorso si palesa comunque infondato nel merito per le ragioni seguito precisate.

6.1.1 Con una prima censura parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà.

Secondo la prospettazione di parte, il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni poste alla base del rigetto dell'istanza di proroga dei termini per il completamento dei lavori a favore dell'Istituto Zootecnico. Più precisamente, ad essere contestato è il fatto che la determinazione di segno negativo si sia fondata, in via esclusiva, sulla necessità per il Ministero, in qualità di beneficiario finale dell'intervento europeo, di rispettare il termine perentorio per l'erogazione di pagamenti, fissato dalla normativa europea al 31 dicembre 2015, senza tenere in debita considerazione che l'istanza non mirava soltanto a domandare una proroga per la conclusione di una parte dei lavori oggetto di progettazione, ma anche a chiedere la rimodulazione di una minima parte di essi, al fine di consentirne il finanziamento con la nuova programmazione e la conseguente ultimazione in data successiva.

La censura è infondata.

6.1.2 Dalla lettura degli atti di causa emerge come la richiesta formulata dagli enti ricorrenti nel mese di giugno 2015 sia, a tutti gli effetti, una domanda di proroga dei termini per la conclusione di una parte dei lavori programmati, al pari delle altre istanze di uguale tenore già presentate in sede di realizzazione del medesimo progetto che, peraltro, sono state accolte dall'Amministrazione. Il riferimento ivi effettuato alla casistica dei progetti non completati che si trovino a cavaliere tra due periodi di programmazione, invero, non rappresenta un'ulteriore richiesta su cui l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di pronunciarsi, quanto piuttosto una mera proposta di utilizzare detto strumento al fine di poter beneficiare della proroga dei termini anelata. A venire in rilievo, dunque, non sono due distinte domande effettuate nei confronti dell'Amministrazione, bensì una soltanto.

Tanto chiarito, appare evidente come la motivazione fornita dal Ministero intimato appare essere congrua ed esaustiva, visto che con essa è stato precisato come l'impedimento all'accoglimento dell'istanza di parte fosse rappresentato dalla perentorietà del termine entro il quale la medesima p.a., in ossequio alla normativa comunitaria, avrebbe dovuto procedere all'erogazione dei pagamenti. La rilevanza dell'anzidetto termine ha pertanto costretto l'Amministrazione ad adottare l'impugnato provvedimento di segno negativo, senza contare che, il termine in precedenza accordato agli enti ricorrenti del 31 luglio 2015, è frutto a sua volta delle pregresse proroghe già concesse dalla p.a. per la conclusione delle attività relative al medesimo progetto e che la fissazione dell'anzidetta data ha rappresentato la massima dilazione possibile per consentire al Ministero di adempiere alle obbligazioni nascenti dall'art. 56 del Regolamento n. 1083/2006 dell'Unione Europea.

6.1.3 Peraltro, anche a voler tenere in non cale la rilevanza, determinante a parere del Collegio, del termine perentorio succitato, l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto inserire il progetto in parola nell'ambito della c.d. programmazione "a cavallo" per difetto dei requisiti all'uopo richiesti, così come esaustivamente spiegato nei propri scritti difensivi.

La possibilità di traslare i progetti non ancora ultimati dal ciclo di programmazione 2007-2013 a quello successivo, per vero, risultava essere sottoposta al rispetto di una serie di condizioni. Tra queste, la più rilevante ai fini dell'odierno giudizio è quella secondo cui il progetto avrebbe dovuto prevedere, già nella sua versione originaria, due distinte fasi di realizzazione, sia da un punto di vista materiale che finanziario, in modo da poter ammettere al finanziamento la seconda fase utilizzando i fondi strutturali relativi al successivo periodo 2014-2020. In secondo luogo, poi, la seconda fase avrebbe dovuto comunque essere altresì conforme ai nuovi parametri di ammissibilità individuati per tale successivo periodo di programmazione dei fondi strutturali.

Sul punto, ad essere determinante è la circostanza per cui il progetto "ISPeMI" sia nato come un progetto unitario, e non suddiviso in più fasi. Senza contare, poi, che con la comunicazione del 22 giugno 2015 gli Enti ricorrenti hanno espressamente dichiarato di aver ultimato le attività progettuali alla data del 31 luglio, rendendo di fatto impossibile l'ulteriore scomposizione del progetto demandata.

Peraltro, come evidenziato dalla parte pubblica nei propri scritto difensivi, detto progetto non avrebbe potuto comunque essere ammesso a finanziamento nel periodo di programmazione 2014-2020, attesa la sua incoerenza con il Piano Nazionale delle Infrastrutture, con le disposizioni del Forum Strategico per le Infrastrutture (ESFRI) e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente. 6.2.1 Con un secondo mezzo d'impugnazione parte ricorrente lamenta sia la violazione dei principi costituzionali di buon andamento dell'Amministrazione, enucleabili dall'art. 97 della Costituzione, del principio di buona fede e correttezza, alla luce dei dettami contenuti nell'art. 5 del Disciplinare di concessione del finanziamento rubricato "*modifiche e varianti*".

La censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 40, co. 2 del codice di rito amministrativo.

In ossequio alla richiamata disposizione normativa, nel processo amministrativo sono ammissibili soltanto quei motivi di ricorso sufficientemente specifici, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad addurre censure assolutamente generiche, confidando in un intervento suppletivo del giudice inteso a colmare le lacune difensive che risulterebbe essere in contrasto non solo, e non tanto, con la necessaria terzietà dell'organo giudicante rispetto ai fatti di causa ma anche, e soprattutto, con il principio della parità delle parti nel processo.

Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a denunciare un'asserita violazione sia di principi fondamentali promananti dall'art. 97 Cost. da parte dell'*agere* amministrativo e sia delle disposizioni di cui all'art. 5 del Disciplinare di concessione del finanziamento, senza tuttavia neppure accennare a quali fossero, in concreto, gli aspetti censurabili in tal senso.

7. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile pur essendo comunque infondato nel merito.

8. In considerazione della particolarità e della novità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 7.7.2022

Spett.le
Fondazione R.I.M.E.D.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO

C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione R.I.M.E.D.
per: causa Fondazione R.I.M.E.D. + altri c/ M.I.U.R. (TAR Lazio)-R.G. 12433/15

Fase	Onorari (minimi)
Fase Studio	€ 3.537,00
Fase Introduttiva	€ 2.054,00
Fase Istruttoria	€ 3.513,00
Fase Decisionale	€ 5.873,00
Fase Cautelare	€ 3.194,00
Totale	----- € 18.171,00

Riepilogo

Onorario	€ 18.171,00 -
abbattimento 50%	€ 9.085,50
Totale	----- € 9.085,50 -
acconto (Fatt. 10/19)	€ 1.500,00
Totale onorario	----- € 7.585,50 +
Spese generali 15%	€ 1.137,83
Totale imponibile	----- € 8.723,33 +
4% cpa	€ 348,93
Totale imponibile IVA	----- € 9.072,26 +
22% IVA	€ 1.995,90
Totale fattura	----- € 11.068,16 -
20% R.A.	€ 1.744,67
Importo dovuto	----- € 9.323,49

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente notula non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 79
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: 00000000
Destinatario PEC: fatturazionirimed@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04080150826
Codice fiscale: MZZGPP65P17G273A
Denominazione: Giuseppe Mazzarella
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine degli Avvocati**
Provincia di competenza dell'Albo: PA
Numero iscrizione all'Albo: 2467
Data iscrizione all'Albo: 1992-07-02 (02 Luglio 1992)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Caltanissetta, 1**
CAP: **90141**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0916252033**
Fax: **091347163**
E-mail: **gmazzarella@studiodilegalemazzarella.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06317780820
Codice Fiscale: **97207790821**
Denominazione: **FONDAZIONE RI.MED.**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Bandiera**
Numero civico: **11**
CAP: **90133**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-14** (14 Luglio 2022)
Numero documento: **FPR 79/22**
Importo totale documento: **11068,16**
Causale: **Saldo contenzioso c/MIUR presso Tar Lazio - R.G. 12433/15**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **1744,67**
Aliquota ritenuta (%): **20,00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Prot. elettronico: 00000000000000362226
Data registrazione: 28/07/2022
N.Prot.Registrazione: 1214
N.Prot.IVA: 1/994
P.N.: 2022003052
Fornitore: 571 MAZZARELLA GIUSEPPE
Aliquota Iva: 22 - 22% 2200%
Imponibile: 9072,26
Iva: 1995,90
Tot.Fattura: 11068,16

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **348.93**

Importo previdenziale: **8723.33**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorario**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **7585.50**

Valore totale: **7585.50**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **spese generali 15%**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **1137.83**

Valore totale: **1137.83**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **9072.26**

Totale imposta: **1995.90**

Esigibilità IVA: **1** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-07-14** (14 Luglio 2022)

Importo: **9323.49**

Istituto finanziario: **UNICREDIT PB**

Codice IBAN: **IT86X0200804685000300621229**

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 17.9.2018

Spett.le
Fondazione Ri.MED.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO
C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione Ri.MED (per conto Ist. Sperimentale Zootecnico per la Sicilia)
per: causa c/ M.I.U.R (revoca finanziamento)

In conto onorario	€ 1.500,00 +
Spese generali 15%	€ 225,00

Totale imponibile	€ 1.725,00 +
4% cpa	€ 69,00

Totale imponibile IVA	€ 1.794,00 +
22% IVA	€ 394,68

Totale fattura	€ 2.188,68 -
20% R.A.	€ 345,00

Importo dovuto	€ 1.843,68

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente notula non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Prot. 003-00182 PEC DEL 07/03/19

Versione Stampabile prodotta da EDOC

Giuseppe Mazzarella

Via Calanissetta, 1
90141 Palermo (PA) - IT
Partita IVA: IT04080150826
Codice Fiscale: MZZGP85P762273A
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Telefono: 0916252033
Email: gmazzarella@studiololegalemazzarella.it
Riferimento Amministrazione: Saladino

TD06: PARCELLA

Cessionario/Committente (CLIENTE)

Fondazione Ri.Med.
Codice Fiscale: 97207790821
via Bandiera 11
90133 Palermo (PA) IT
Pec:

fatturazioneirmed@pec.it

CAUSALE		PROGRESSIVO INVIO	ARTVS	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO (PEC)
accounto di quanto dovuto da Fondazione Ri. Med. per conto Ist. Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per causa c/ MIUR (REVOCA FINANZIAMENTO)		9		FPR 9/19	07-03-2019	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Onorario	1,00	1.500,00	NR		22,00	1.500,00
	spese generali: 15%	1,00	225,00	NR		22,00	225,00

RIBOLLONI IVA E TOTALI				TOTALE IMPONIBILE
ESIGIBILITA IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI	% IVA	NATURA OPERAZIONI	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA
(esigibilità immediata)	22,00			394,68
IMPORTO ROLLIO		SCONTO/MAGGIORAZIONE	VALUTA	TOTALE DOCUMENTO
			EUR	2.188,68

DATI RITENUTA D'ACCONTO		IMPORTO	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSALE
RTD1 (ritenuta persone fisiche)		345,00	20,00	Addecodifica come da modello 7705)

DATI CASSA PREVIDENZIALE			
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	IMPONIBILE	%CONTR.	IMPORTO
	1.725,00	4,00	69,00
			%IVA RITENUTA
			22,00

MODALITA DI PAGAMENTO	DATA DECORRENZA TERMINI	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05: Bonifico		IT86X0200804685000300621229	UNICREDIT PB	07-03-2019	1.843,68

RIMED 003-00182-PEC/2019
PEC - Rievocata 07-03-2019 - 11:39:22



322.1	457.8	206
29/03/19		ET 4000

160	05/03/19
113	05/03/19

Visto	Prezzi	Visto	Quantita	Visto	Concilio	Autorizzazione	Pagamento
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Note:

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 17.9.2018

Spett.le
Fondazione Ri.MED.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO

C.F.: 97207790821

PREAVVISO di PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione Ri.MED
per: causa Fondaz. Ri.MED e c.ti c/ M.I.U.R (TAR Lazio)

In conto onorario	€ 1.500,00 +
Spese generali 15%	€ 225,00

Totale imponibile	€ 1.725,00 +
4% cpa	€ 69,00

Totale imponibile IVA	€ 1.794,00 +
22% IVA	€ 394,68

Totale fattura	€ 2.188,68 -
20% R.A.	€ 345,00

Importo dovuto	€ 1.843,68

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente nota non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Giuseppe Mazzarella

Via Calanissetta, 1
90141 Palermo (PA) - IT

Partita IVA: IT04480150826

Codice Fiscale: MZZGPP592170273A

Regime fiscale: RIR9 (ordinario)

Telefono: 0916252033

Email: gmazzarella@studiolegalemazzarella.it

Riferimento Amministrazione: Saladino

TD01: FATTURA



Fondazione Rl Med.
Codice Fiscale: 97207790821
via Bandiera 11
90133 Palermo (PA) IT
Pac:

fatturazionerimed@pec.it

CAUSALE	PROGRESSIVO INVIO	ART33	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO (PEC)
acconto per causa Fondazione Rl Med. e c/c MILUR (TAR Lazio)	10		FPR 10/19	07-03-2019	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UMI	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Onorario	1,00	1.500,00	NR			1.500,00
	spese generali 15%	1,00	225,00	NR			225,00

RIBORCHI IVA E TOTALI				TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
ESIGIBILITA' IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI	% IVA	NATURA OPERAZIONI	SPRE ACCESSORIE	394,68	1.794,00
(esigibilità immediata)	22,00				
IMPORTO BOLLO		SCONTO/MAGGIORAZIONE		VALUTA	TOTALE DOCUMENTO
				EUR	2.198,68

DATI RITENUTA D'ACCONTO	IMPORTO	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSALE
RT01 (ritenuta persone fisiche)	345,00	20,00	Addecodifica come da modello 7705)

DATI CASSA PREVIDENZIALE	IMPONIBILE	% CONTR.	IMPORTO	% IVA	RITENUTA
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	1.725,00	4,00	69,00	22,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DECORRENZA TERMINI	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05: Bonifico	IT86X0200804685000300621229	UNICREDIT PB		07-03-2019	1.843,68

322.1	454.8	905
DP149	CI 6000	
25/03/19		L

SEMPRE PAGA	159	05/03/19
Dispo. Payment n.	06/03/19	112
C/seg		

Visio Prezzi	Visio Quantita	Visio Computo	AutORIZZAZIONE PAGAMENTO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Note:

Avv. Giuseppe Mazzarella
via Caltanissetta 1-Palermo
C.F. MZZGPP65P17G273A
P.I. 04080150826

Pa, 17.9.2018

Spett.le
Fondazione Ri.MED.
Via Bandiera, 11
90133 PALERMO
C.F.: 97207790821

PREAVVISO DI PARCELLA

di quanto dovuto da: Fondazione Ri.MED
per: causa Fondaz. Ri.MED e c.f/ M.I.U.R. (Consiglio di Stato) -FASE CAUTELARE

Saldo onorario	€ 1.500,00 +
Spese generali 15%	€ 225,00

Totale imponibile 4% cpa	€ 1.725,00 + € 69,00

Totale imponibile IVA 22% IVA	€ 1.794,00 + € 394,68

Totale fattura 20% R.A.	€ 2.188,68 - € 345,00

Importo dovuto	€ 1.843,68

IBAN: IT 86 X 02008 04685 000300621229-Unicredit, Private banking

La presente notula non costituisce fattura. La fattura sarà emessa al momento del pagamento.

Prot. 185/2019

Versione Stampabile prodotta da EDOC

Giuseppe Mazarella

Via Calanisetta, 1
90141 Palermo (PA) - IT

Partita IVA: IT044089150936
Codice Fiscale: MZZGGP65P17G273A
Regime fiscale: RFO (ordinario)
Telefono: 0916252033
Email: gmazzarella@studiolegalemazarella.it
Riferimento Amministrazione: Saladino

Cessionario/Committente (CLIENTE)
Fondazione Rl Med.
Codice Fiscale: 97207790821
via Bandiera 11
90133 Palermo (PA) IT
Pec:

faturnazioneimed@pec.it

TD06: PARCELLA

CAUSALE	PROGRESSIVO INVIO	ART.79	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO (PEC)
saldo FASE CAUTELARE causa Fondazione Rl Med. e c/d/ MIUR (Consiglio di Stato)	11		FPR 11/19	07-03-2019	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UMI	SCONTO O MAGG.	IVA	PREZZO TOTALE
	Onerario	1,00	1.500,00	NR		22,00	1.500,00
	spese generali 15%	1,00	225,00	NR		22,00	225,00

ESIGIBILITA' IVA / ABBONIMENTI NORMALI		% IVA	NATURA OPERAZIONI	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
(esigibilità immediata)		22,00			394,68	1.794,00
IMPORTO BOLLO			SCONTO/MAGGIORAZIONE		VALUTA	TOTALE DOCUMENTO
					EUR	2.188,68

DATI RITENUTA D'ACCONTO		IMPORTO	ALiquota RITENUTA	CAUSALE
RT01 (ritenuta persone fisiche)		345,00	20,00	Adecodifica come da modello 7705)

DATI CASSA PREVIDENZIALE		IMPONIBILE	% CONTR.	IMPORTO	IVA	RITENUTA
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)		1.725,00	4,00	69,00	22,00	

MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DECORRENZA TERMINI	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05 Bonifico		IT86X0200804685000300621229	UNICREDIT PB	07-03-2019	1.843,68



322.1	457.8	207	CI 4000
25/03/19			

NUMERO REG.	161	05/03/19
DATA INGRESSO IN CARICA	14	05/03/19
CARICA		

Visto Prezzi	Visto Quantità	Visto Computo	Autorizzazione Pagamento
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Nota:

solemare

FONDAZIONE RI.MED

VIA BANDIERA, 11
90133 PA PALERMO
97207790821

Ricevuta Fiscale n. 1136.1 del : 14.07.2018

Descrizione	Qta	Prezzo	Importo
CU 1686 00	1	1686.00	1686.00

Importo	385
Importo	151.620
Importo	21.400
Importo	2007/18

PAGATA PER
CASSA 20/07/18
PER IL CORSO IUTUTO
FOTECNICO PER LA SICILIA

Totale 1.686,00



A 581.6	CASSA SEDE
RIMED	REG. 713
Disp. Pagamento n.	X Cassa
Periodo	20/07/18
SEDE	RI

Visio Prezzi	Visio Quantita	Visio Contropi	Autonizzazione Pagamento
RI	RI	RI	RI

Note:

SOLEMARE S/R L
L'AMMINISTRATORE UNICO
DR. V. ZOTTI/TOURNECOSSA

SOLEMARE s.r.l. Sede Amministrativa: Via P. Bomanne, 23 PALERMO 90142,
Sede Legale: Via G. Antonie Scavo, 1 PALERMO 90146 TEL. 091 6371415 FAX 0916314780
E MAIL si@solemare.it

EURO 3 MILA

24.10.2019

24.10.2019

8.252,04

Bonifico a Vostro favore disposto da:

MITT.: IST.SPERIM.ZOOTECNICO PER LA 5

COD. DISP.: 011910240QHVTY CASH

BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CIG

Z98ZA375CF Pagamenti Diversi Nr rif 566 del

21 10 2019: SPESE LEGALI PER SOP - MAND.

9051972-0000540-0000001

BENEF.: RLMED

BIC. ORD.: UNCRITMM